


SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
DELL'ASOLANO E DELLA PEDEMONTANA

PROVINCIA DI TREVISO



presenta:

CENNI NORMATIVI SULLE MACCHINE AGRICOLE



MACCHINE AGRICOLE

(Artt. 57 e 104 – 114 C.d.S.; Artt. 265 – 289 Reg. Es. C.d.S.)

DEF. Ai sensi dell'art. 57 c. 1 del C.d.S le macchine agricole sono “*macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.*”

Uso e destinazione diversa comportano la sanzione di cui all'art. 82 cds.

SAGOMA E MASSA LIMITE

Misure:

Larghezza =	2.55 m
Lunghezza =	12 m <i>*(trattrice e attrezzature portate/semiportate)</i>
Altezza =	4 m
Lunghezza convogli =	16.50 m <i>*(macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate)</i>

Massa complessiva a pieno carico macchine agricole semoventi o trainate:

Ad un asse =	6 t
A due assi =	14 t
A tre o più assi =	20 t <i>*(distanza tra due assi > 1.20 m)</i>

N.B. Nei casi di superamento della massa complessiva si applica l'art. 167 C.d.S.

Massa gravante sugli assi:

Asse più caricato =	10 t
Due assi contigui (dist < 1.20 m) =	11 t
Due assi contigui (dist > 1.20 m) =	14 t

Sbalzi **(dall'asse della ruota)*:

Sbalzo anteriore =	60% trattrice non zavorrata
Sbalzo posteriore =	90% trattrice non zavorrata
Lunghezza complessiva =	doppio trattrice non zavorrata <i>*(sbalzo anteriore + posteriore + trattrice)</i>
Sporgenza laterale =	1.60 m dal piano mediano verticale longitudinale

N.B. la massa complessiva dell'attrezzo portato non deve superare il 90% della trattrice isolata non zavorrata.


N.B. Nel caso di circolazione con attrezzature portate o semiportate che eccedano la sagoma della trattrice si ha l'obbligo di segnalare gli ingombri con gli appositi pannelli di segnalazione. Non esiste sanzione specifica per il mancato utilizzo dei pannelli di segnalazione. E' possibile che la Polizia Stradale ai sensi dell'art. 650 C.P. intimi al conducente di fermarsi e non ripartire fino alla collocazione degli idonei pannelli.

MACCHINE AGRICOLE

(Artt. 57 e 104 – 114 C.d.S.; Artt. 265 – 289 Reg. Es. C.d.S.)

DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE A LUCE LAMPEGGIANTE

DEF. Devono essere equipaggiate ed avere in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla/arancione (circ. 638/4820 Gen 26/04/94 – colore luce) le macchine agricole semoventi eccezionali o con attrezzature portate o semiportate.



La visibilità deve intendersi su un arco di 360°, ammettendo zone di mascheramento che non superino un massimo complessivo di 60°.

Il dispositivo deve essere installato ad un'altezza minima di 2 m da terra, comunque non inferiormente agli indicatori di direzione.

Deve rimanere in funzione (quando necessario) sia durante il giorno che la notte.

N.B. In caso di macchine agricole NON ECCEZIONALI che circolano senza avere il dispositivo in funzione incorrono nella sanzione da cui all'art. 112 c. 4 C.d.S. (da € 80.00 a € 318.00), con possibilità dell'agente di non far proseguire la marcia del veicolo quando i dispositivi luminosi presentano difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria ed altrui sicurezza ai sensi dell'art. 192 c. 3 C.d.S.

MACCHINE AGRICOLE

(Artt. 57 e 104 – 114 C.d.S.; Artt. 265 – 289 Reg. Es. C.d.S.)

TRAIANO DI MACCHINE AGRICOLE

- Massima lunghezza = 16.50 m;
- Massimo un solo rimorchio agricolo;
- Massimo due macchine operatrici agricole;
- Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è vietato il traino di macchine agricole prive di sistemi di frenatura;
- Massa complessiva del veicolo trainato < Massa rimorchiabile della trattrice;
- Rispetto del rapporto di rimorchi abilità tra gancio e occhione;

Lettura del marchio del gancio/occhione di traino:

Esempio: **MG DGM 1560 90 C 6T V1,5**

MG = Marchio fabbricazione

DGM 1560 = Numero approvazione

90 = Anno fabbricazione

C = Categoria

6T = Massa massima ammissibile di traino

V1,5 = Massa massima verticale ammessa dal dispositivo di traino in tonnellate

Categoria ganci	Marcatura	Capacità di traino (t)	Carico verticale (t)	Categoria occhioni
A	6t V0	6	0	E
A1	3t V0.25	3	0.25	E1
B	6t V0.5	6	0.5	E2
C	6t V1.5	6	1.5	E3
D	12t V0	12	0	F
D1	20t V0	20	0	F1
D2	14t V2	14	2	F2
D3	20t V2.5	20	2.5	F3

L'inosservanza delle prescrizioni relative a gancio ed occhione annotate sulla carta di circolazione e sull'allegato tecnico comportano la sanzione da € 80.00 a € 318.00 ai sensi dell'art. 110 c. 7.

Se sono assenti le indicazioni di categoria del gancio ed occhione si incorre nella sanzione di cui all'art. 112 c. 4 (da € 80.00 a € 318.00); è previsto anche il ritiro della carta di circolazione.

MACCHINE AGRICOLE

(Artt. 57 e 104 – 114 C.d.S.; Artt. 265 – 289 Reg. Es. C.d.S.)

DISPOSITIVI EDQUIPAGGIAMENTO MACCHINE AGRICOLE

Le macchine agricole semoventi devono essere provviste di *(in caso di mancanza o presenza di dispositivi danneggiati o alterati si applica l'art. 112 c. 4 C.d.S.)*:

- Dispositivi per la frenatura
- Dispositivi di sterzo
- Dispositivo silenziatore
- Dispositivo per segnalazione acustica
- Dispositivo retrovisore
- Dispositivi per la protezione parti pericolose
- Dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione:

Macchine agricole semoventi

- ✓ Posizioni anteriori bianche e posteriori rosse
- ✓ Dispositivi a luce riflessa rossi posteriori
- ✓ Proiettori anabbaglianti
- ✓ Indicatori di direzione
- ✓ Luci d'arresto rosse
- ✓ Luce targa qualora prescritta

Rimorchi agricoli

- ✓ Dispositivi a luce riflessa bianchi anteriori
- ✓ Dispositivi a luce riflessa e posizioni rossi posteriori
- ✓ Indicatori di direzione
- ✓ Luci d'arresto rosse
- ✓ Luce targa qualora prescritti

N.B. Qualora attrezzature portate o semiportate occultino i dispositivi di segnalazione visiva o illuminazione devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER IL CONDUCENTE: Obbligatorio nel caso sia annotato sulla carta di circolazione della macchina agricola. In caso di mancanza o alterazione si applica l'art. 112 c. 4 C.d.S (da € 80.00 a € 318.00) e ritiro carta di circolazione.

DISPOSITIVO RETROVISORE: Obbligo solo sui mezzi immatricolati dal 07/05/1997. In caso di mancanza o alterazione si applica l'art. 112 c. 4 C.d.S (da € 80.00 a € 318.00) e ritiro carta di circolazione.

MACCHINE AGRICOLE

(Artt. 57 e 104 – 114 C.d.S.; Artt. 265 – 289 Reg. Es. C.d.S.)

TIPOLOGIA DI MACCHINE AGRICOLE E LORO DOCUMENTI

Macchine agricole SEMOVENTI	Macchine agricole TRAINATE	Carta di circolazione	Certificato di idoneità tecnica
Trattrici agricole <i>Es. trattore</i>		X	
Macchine agricole operatrici a 2 o più assi <i>Es. mietitrebbiatrice</i>		X	
Macchine agricole operatrici ad un asse Mc < 0.7 t			X
	Macchine agricole operatrici		X
	Rimorchi agricoli Mc < 1.5 t Lungh < 4 m Largh < 2 m		X
	Rimorchi agricoli Mc > 1.5 t	X	

Velocità massima ammissibile macchine agricole munite di ruote pneumatiche = **40 km/h**

Velocità massima ammissibile macchine agricole munite di ruote metalliche, semipneumatiche, cingoli = **15 km/h**

N.B. Sono prive di documenti le attrezzature portate o semiportate (in quanto fanno parte integrante della trattrice), gli aratri, gli erpici e le seminatrici.

DOCUMENTI PER MACCHINE AGRICOLE IN CIRCOLAZIONE ANTERIORMENTE AL 06/05/1997

Per le macchine agricole non soggette ad immatricolazione ma solo al certificato di idoneità tecnica e le macchine operatrici a due o più assi (escluse mietitrebbie) già in circolazione alla data del 06/05/1997 si applicano le norme previgenti per le quali non era previsto alcun documento di circolazione (D.M. 04/09/96 n. 568). La circolazione deve essere accompagnata da una dichiarazione datata e firmata dal proprietario del veicolo stesso, riportante la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio, nella quale sia attestato che l'immissione in circolazione è avvenuta in vigore del D.P.R. 393/59 ovvero entro la data del 06/05/1997.

PARTICOLARITÀ

MACCHINE AGRICOLE

(Artt. 57 e 104 – 114 C.d.S.; Artt. 265 – 289 Reg. Es. C.d.S.)

PATENTE DI GUIDA

Può condurre macchine agricole chiunque risulta titolare di patente di guida di categoria B (il titolare di patente di guida di categoria A1 può condurre macchine agricole che non superano i limiti di sagoma e massa stabiliti per i motocicli nonché larghezza di 1,60 m, lunghezza di 4,00 m, altezza di 2,50 m, Mc di 2,5 t e velocità di 40 km/h).

TARGHE DELLE MACCHINE AGRICOLE

La targatura delle macchine agricole segue il metodo della targatura nazionale di tutti i veicoli in circolazione previsto dall'attuale Codice della Strada (artt. 99 – 102 C.d.S.).

TARGA RIPETITRICE: L'ultimo elemento del convoglio deve essere individuato dalla targa ripetitrice della macchina traente.

Nel caso di assenza di targa ripetitrice sull'ultimo elemento del convoglio si incorre nella violazione dell'art. 100 cc. 4 e 11, che comporta una sanzione da € 80.00 a € 318.00 e fermo amministrativo dell'elemento privo di targa.

Qualora la targa sia occultata da attrezzature portate o semiportate o dal carico del rimorchio deve essere montata su barra amovibile (in caso contrario si incorre nella violazione dell'art. 164 cc. 1 e 8 che prevede una sanzione da € 80.00 a € 318.00 e ritiro dei documenti di guida).

SISTEMAZIONE DEL CARICO

La sistemazione del carico sulle macchine agricole segue le disposizioni vigenti per tutti i veicoli in circolazione previsto dall'attuale Codice della Strada. Si incorrerà nella violazione dell'art. 164 C.d.S. (da € 80.00 a € 318.00 e ritiro dei documenti di guida fino alla messa in sicurezza del carico).

Sporgenza laterale massima ammessa = 30cm.

Sporgenza longitudinale posteriore massima ammessa = 3/10 della lunghezza del veicolo.

Sporgenza longitudinale anteriore massima ammessa = 0cm

Anche la mancanza del pannello segnalazione sporgenza longitudinale (cartello quadrato a strisce bianche e rosse) viene sanzionata ai sensi dello stesso art. 164 C.d.S.